

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 6/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 30 gennaio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, che sottopone l'Istituto nazionale della previdenza sociale al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

visto il conto consuntivo dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione avvocato Carlo Costanza e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1996 — corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Carlo Costanza

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 3 febbraio 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) PER L'ESERCIZIO 1996

S O M M A R I O

I. — Premessa	<i>Pag.</i>	13
II. — Ordinamento ed organizzazione	»	16
III. — Personale	»	32
IV. — Risultati della gestione	»	44
V. — Considerazioni sulla gestione	»	74
VI. — Conclusioni	»	109

I. Premessa

1. Con la presente relazione la Corte riferisce - ai sensi dell'art. 7 e 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 - il risultato del controllo eseguito nel 1996 sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tenendo conto anche degli eventi di maggior rilievo - sul piano normativo, organizzativo e gestionale - successivi all'anno in esame.

Con precedente relazione, trasmessa al Parlamento in data 8 agosto 1997, è stato riferito sino all'esercizio 1995.

2. Per quanto non diversamente ed espressamente considerato nel presente referto, si fa generale riferimento alle relazioni dell'ente e del collegio sindacale che accompagnano il consuntivo illustrando i vari aspetti della gestione e le problematiche che attendono soluzione sia in sede amministrativa che in ambito parlamentare.

3. La modifica dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 479 del 1994 - disposta con legge 15 maggio 1997 n. 127 (art. 17 comma 23), di cui si è fatta

menzione nel precedente referto - se ha consentito di superare il contenzioso insorto tra il consiglio di indirizzo e vigilanza ed il consiglio di amministrazione in materia di controllo interno, ha dato luogo, in sede applicativa, ad ulteriori problemi.

In particolare, va ricordata la diversa interpretazione data all'espressione "approva in via definitiva" riferita, tra l'altro, al bilancio di previsione. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, infatti, reputa immediatamente esecutive le relative delibere e quelle concernenti le variazioni delle previsioni iniziali, mentre i ministeri vigilanti ritengono tuttora vigenti i termini fissati dall'art. 9 comma 2 della legge n. 88 del 1989 (rispettivamente: 60 giorni per il bilancio di previsione e 30 giorni per le note di variazione) durante i quali possono essere formulati motivati rilievi e l'esecutività delle delibere resta sospesa, con conseguente necessità di far ricorso all'esercizio provvisorio (1).

Analogo contrasto è insorto in tema di autoregolamentazione, in quanto il consiglio di indirizzo e vigilanza - nonostante il contrario avviso del delegato della Corte - ha disposto l'immediata entrata in vigore del proprio regolamento di funzionamento

(1) In tal senso si era pronunciata la Sezione controllo enti della Corte dei conti, sulla base della precedente normativa, con determinazione n. 16 del 19 marzo 1996.

(delibera n. 18 del 22 ottobre 1997) che, peraltro, incide, sia pur marginalmente, sulla gestione e sull'organico dell'ente, con potenziale confusione di ruoli e potenziale conflittualità nei confronti del consiglio di amministrazione, senza attendere le eventuali osservazioni delle amministrazioni vigilanti, a norma dell'art. 8 della legge n. 88 del 1989.

La previsione di un termine di 60 giorni per la definitiva pronuncia da parte del consiglio di indirizzo e vigilanza in materia di bilanci di previsione e conti consuntivi, rende, infine, problematico il rispetto delle scadenze stabilite dall'art. 20 comma 4 della legge n. 88 del 1989 (rispettivamente, al 30 novembre dell'anno precedente ed al 31 luglio dell'anno successivo), in particolare, per il bilancio di previsione che dovrebbe essere predisposto dal consiglio di amministrazione entro la fine di settembre, utilizzando dati troppo lontani dall'esercizio di riferimento per essere attendibili (1).

(1) Il bilancio di previsione per il 1998, non approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza a fine 1997, è stato inviato al consiglio d'amministrazione con l'invito ad adeguarlo alle osservazioni del CIV e del collegio sindacale con delibera n. 22 del 18 dicembre 1997. Con successiva delibera n. 23 del 30 dicembre 1997 il CIV ha deliberato l'esercizio provvisorio.

II. Ordinamento ed organizzazione.

1. Nella precedente relazione (1), la Corte aveva rilevato come la mancata tempestiva emanazione del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPS avesse influito negativamente sul buon andamento dell'ente, in conseguenza della perdurante incertezza circa gli ambiti di competenza degli organi di indirizzo e vigilanza e di amministrazione.

Tale adempimento è stato ora assolto dal Governo, in quanto - pur con tre anni di ritardo rispetto al termine fissato dalla legge (art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 479 del 1994) - il regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 366 del 24 settembre 1997.

La nuova disciplina tiene conto di quanto disposto in materia di controllo interno e di competenze del consiglio di indirizzo e vigilanza dall'art. 17 comma 23 della legge n. 127 del 1997, che modifica l'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 479 del 1994.

In particolare, oltre a regolamentare nel dettaglio talune competenze del presidente e del consiglio di amministrazione - disponendo, tra l'altro, che, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente -, nonchè il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, consente a questo consesso di

(1) Cit. pag. 4.